



COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA E PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO**

Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

1) - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nel territorio del Comune di Bibbiano.

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni delle scuole suddette dalle loro abitazioni o dai centri di raccolta concordati con il Comune ai plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici.

2) CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta al concessionario per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico del concessionario, salvo l'applicazione di eventuali sanzioni e penali ed il risarcimento del maggior danno.

Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 L. 12.6.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s. m. ed integrazioni. Pertanto il concessionario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

3) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente concessione viene fissata in 3 anni scolastici e precisamente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con decorrenza dal 15/09/2017 al 31/08/2020.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare la concessione per un arco temporale di durata comunque non eccedente la durata originaria prevista al comma precedente

A prescindere dalla predetta facoltà di rinnovo, il concessionario è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale a proseguire la prestazione concessa, alle medesime condizioni, per un massimo di sei mesi oltre la scadenza fissata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Lo svolgimento del servizio avverrà secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi.

L'Amministrazione Comunale, avrà cura di comunicare con congruo anticipo i calendari di effettuazione dei vari servizi.

4) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado pubbliche e private del Comune di Bibbiano il cui assetto organizzativo degli orari scolastici attuali è il seguente:

A) Scuola dell'Infanzia Comunale, Via Rosemberg 26 Bibbiano

Inizio indicativo delle lezioni 1 settembre, fine lezioni 30 giugno
dal lunedì al venerdì
orario dalle 08.00 alle ore16.00

B) Scuola dell'Infanzia statale, Via De Gasperi 49, Barco

Inizio indicativo delle lezioni 15 settembre, fine lezioni 30 giugno
dal lunedì al venerdì
orario dalle 08.00 alle ore16.00

B) Scuola dell'Infanzia San Domenico Savio, Via XXIV Maggio 171, Barco

Inizio indicativo delle lezioni 1 settembre, fine lezioni 30 giugno
dal lunedì al venerdì
orario dalle 08.00 alle ore16.00

C) Scuola primaria "Neria Secchi", Malaguzzi 1, Bibbiano

Inizio indicativo delle lezioni 15 settembre, fine lezioni 5 giugno
classi a modulo; dal lunedì al sabato
orario antimeridiano dalle 8,00 alle 13,00
classi a tempo pieno; dal lunedì al venerdì
orario dalle 08.00 alle 16.00

D) Scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri", Via don Pasquino Borghi 14, Bibbiano

Inizio indicativo delle lezioni 15 settembre, fine lezioni 6 giugno
dal lunedì al sabato
orario dalle 8.00 alle 13.00

E) Istituto Maria Ausiliatrice -Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di 1° grado- Via Enrichetta Monti 3, Bibbiano.

Inizio indicativo delle lezioni 15 settembre, fine lezioni 6 giugno
dal lunedì al sabato
orario dalle 8.00 alle 13.00

Il servizio sarà organizzato su più linee e per ogni linea devono essere utilizzati uno o più scuolabus, anche diversi fra di loro, adatti al numero, all'età degli utenti ed idonei a transitare lungo i percorsi, al fine di consentire il rispetto delle norme di trasporto e degli orari stabiliti.

Il servizio settimanale per le scuole dell'infanzia è articolato dal lunedì al venerdì e si effettuerà indicativamente in due viaggi al giorno:

- uno al mattino
- uno al termine delle attività pomeridiane.

Il servizio settimanale per le scuole primarie e secondarie è articolato dal lunedì al sabato si effettuerà indicativamente in 3 (per ogni pulmino) viaggi al giorno:

- uno al mattino,

- uno al termine delle attività antimeridiane
- uno al termine delle attività pomeridiane.

La percorrenza annua prevista per il servizio di trasporto casa – scuola – casa è di ca. Km 46.000 oltre a 200 km annui per le uscite didattiche di cui al successivo art. 5 ultimo comma.

E' vietato il trasporto di persone diverse dagli alunni delle scuole o accompagnatori autorizzati.

La lunghezza dei percorsi, come sopra indicati, è stata misurata per i viaggi di andata, con partenza da una prima fermata fino alla scuola prevista; per i viaggi di ritorno, con partenza dalla scuola fino all'ultima fermata prevista.

Le variazioni di orari, percorsi e fermate richieste dalla ditta devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale in relazione agli orari di inizio delle lezioni delle singole scuole. La salita e la discesa degli studenti dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.

Il Comune si riserva la facoltà di variare insindacabilmente i percorsi, gli orari e le fermate (soppressione o istituzione), in qualsiasi momento.

Il numero delle fermate per la raccolta degli studenti potrà variare in aumento o diminuzione, in conseguenza del numero e della residenza degli studenti che usufruiscono, anno per anno, del servizio di trasporto scolastico.

La ditta non potrà per nessuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

Art. 5) - Definizione del Piano dei Trasporti e attività accessorie

La definizione del Piano dei Trasporti, contenente gli orari delle corse e le fermate degli autobus, sarà predisposto dalla ditta appaltatrice sulla base delle domande pervenute e sarà comunicato alle famiglie almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio.

Il Comune di Bibbiano raccoglierà di anno in anno le richieste degli utenti che intendono avvalersi del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1° grado. Dette richieste verranno raccolte entro il 30 Maggio, per l'anno scolastico che inizierà nel mese di Settembre successivo, salvo l'anno scolastico 2017/2018 per il quale ci si raccorderà al momento dell'aggiudicazione. Stante questo programma annuale di attività, ogni anno l'impresa aggiudicataria si impegna a:

- proporre al Comune di Bibbiano, entro 30 giorni dal ricevimento della lista degli aventi diritto predisposta dallo stesso Comune, una bozza del Piano dei Trasporti, composto dai percorsi, dai punti di raccolta, dagli orari di esercizio dei mezzi e dai plessi scolastici serviti. Per l'anno scolastico 2017-2018 tale proposta avverrà successivamente alla comunicazione degli iscritti al servizio;
- elaborare, di concerto con il Comune di Bibbiano, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna della Bozza del Piano dei Trasporti, il Piano dei Trasporti Definitivo, approvato dal Comune medesimo. Per l'anno scolastico 2017-2018 tale elaborazione avverrà successivamente alla proposta di piano dei trasporti di cui sopra.

Il Piano dei Trasporti e la programmazione delle attività accessorie vengono redatti al fine di disciplinare in modo puntuale le necessità esplicitate nei seguenti punti:

- 1) programmazione del servizio di trasporto scolastico inteso come trasporto casa – scuola – casa;**
- 2) programmazione di attività curricolari previste in orario scolastico** e precisamente, a titolo indicativo e non esaustivo, servizi di trasporto per teatro ragazzi, corsi di nuoto,

attività motorie in palestra, campi sportivi, uscite delle scuole dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo per iniziative organizzate dal Comune in ambito comunale;

3) programmazione delle uscite didattiche previste in orario scolastico e richieste dal Comune o dalle Dirigenze Scolastiche;

4) programmazione delle attività estive quali, a titolo indicativo e non esaustivo, corsi di nuoto, campi gioco estivi, ecc.

USCITE DIDATTICHE

Sono previsti 200 Km annui per le uscite scolastiche da effettuarsi sia all’interno del Comune di Bibbiano che in altri comuni delle province limitrofe. Il conteggio dei km dovrà essere calcolato sull’effettiva distanza del luogo di arrivo con partenza e ritorno dagli edifici scolastici (aree scuole materne, elementari e medie), mediante mezzi di trasporto idonei per il numero di alunni per cui è richiesto il servizio.

I costi dei suddetti trasporti sono considerati inclusi nel prezzo posto a base d’asta.

Art. 6) – Caratteristiche degli automezzi

I mezzi da impiegare nel servizio dovranno essere di esclusiva proprietà dell’appaltatore o, nelle forme consentite dalla legge essere in sua piena e documentata disponibilità.

La ditta deve esse in possesso dell’attestazione di abilitazione ad effettuare il servizio di trasporto di cui all’art.6 del D.M. 20/12/1991, 448.

Gli automezzi utilizzati devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

- rispondere ai requisiti come individuati dall’art. 1 del D.M. 31.1.1997 e s.m.i. e devono essere rispondenti a quanto contenuto all’interno della Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.03.1997, in particolare agli articoli 1 (veicoli da adibire al trasporto scolastico) e all’art. 2 (utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico);
- rispettare le norme della Regione Emilia Romagna in materia di trasporto passeggeri (legge regionale 21 dicembre 2007 n. 29 recante disposizioni in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 “disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”);
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92), essere regolarmente immatricolati a norma dell’art. 93 del medesimo Codice presso la motorizzazione civile, circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall’art. 180 del Codice;
- essere coperti da polizza assicurativa RCA R.C.A. con massimale unico uguale o superiore a €.20.000.000,00 (venti milioni di euro) per ciascun sinistro.
- gli automezzi, inoltre, devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98;
- tutti i veicoli devono essere rispondenti a caratteristiche minime di emissione Euro 5 ovvero di categoria inferiore, ma dotati di dispositivi di riduzione della massa di particolato che li inquadri ai fini di questo specifico inquinamento, nella categoria euro 5;
- gli automezzi devono essere perfettamente puliti almeno con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta si renda necessario per rendere il servizio alle migliori condizioni possibili.
- Almeno un automezzo deve essere dotato di pedana con sollevatore per trasporto disabili ed avere una capienza non inferiore a 40 posti
- La capienza globale dei mezzi impiegati per il servizio non può essere inferiore a 100 posti.

Nell’anno scolastico 2016/2017 il servizio è stato svolto con n. 2 automezzi effettivi.

Il concessionario dovrà essere in possesso di automezzi da destinare all'esecuzione del servizio e di un numero corrispondente di automezzi di riserva con uguali caratteristiche. E' fatto divieto di sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa se non con l'autorizzazione del Comune preventivamente richiesta.

Art. 7) - Esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

Per il trasporto di andata ovvero il tragitto casa – scuola: salita degli utenti presso i punti di raccolta individuati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza.

Per il trasporto di ritorno, ovvero il tragitto scuola – casa: salita degli utenti avviene presso i plessi scolastici di appartenenza ed il percorso verrà effettuato a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati ed agli orari stabiliti.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Comune. L'utente non può essere lasciato alla fermata assegnata sino a quando non intervenga la vigilanza dei genitori o di loro delegati. Qualora si verifichi il caso in cui tale vigilanza non si compia, l'utente dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un'interruzione del servizio e l'impresa concessionaria dovrà avvisare dell'accaduto direttamente la Polizia Municipale.

Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal Comune.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tale proposito, in prossimità del plesso scolastico, dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi o individuati dall'ufficio comunale competente. All'arrivo alla scuola, il trasportatore è tenuto a controllare che i bambini o i ragazzi entrino nel cortile della scuola e che vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari). Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, il trasportatore è tenuto ad attenderne l'apertura, trattenendo gli utenti sullo scuolabus.

E' fatto obbligo al concessionario garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il Comune farà richiesta preventiva via fax o, in casi eccezionali, per vie abbreviate come il telefono o altro.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente, malessere temporaneo dell'autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'aggiudicatario è tenuto ad intervenire con mezzi e personale di riserva in tempi e con modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie, avvisandole direttamente ove possibile e informando immediatamente il Comune e la Scuola.

Rimangono a carico del concessionario, per ogni tipo di servizio, la gestione, l'organizzazione e il coordinamento di eventuali accompagnatori da destinare al servizio di sorveglianza e custodia dei bambini durante il periodo di permanenza sullo scuolabus laddove sia obbligatoria per legge la presenza di questa figura. Il concessionario deve rendersi disponibile ad utilizzare per questo ruolo figure segnalate dal Comune anche con borse lavoro e/o tirocini lavorativi.

8) VARIAZIONE DEL CHILOMETRAGGIO

La variazione della lunghezza del percorso, contenuta entro il 5% del chilometraggio annuo stimato e indicato all'articolo 4 del presente capitolo, sia in aumento che in diminuzione, non comporterà variazioni del corrispettivo annuo.

L'Amministrazione, per necessarie e motivate esigenze, si riserva l'insindacabile facoltà di stabilire eventuali estensioni o riduzioni economiche della concessione entro il 20% in analogia a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 11 del R.D. 18.11.23 n. 2440 e 120 del R.D. 23.05.24 n. 827 e da quanto disposto dall'articolo 1664 del Codice Civile.

Il chilometraggio annuale è stato stimato sulla base sulla percorrenza effettiva dell'anno scolastico 2015-2016 come dettagliato all'articolo 5.

Le variazioni di chilometraggio oltre il 5% (con esclusione dei chilometri aggiuntivi offerti in sede di gara) comporteranno, per la parte in eccedenza o in diminuzione, un aumento oppure una riduzione del corrispettivo annuo in misura pari ad un costo chilometrico complessivo di € 0,65.

9) MODIFICHE DI PERCORSO ED ORARIO PER EVENTI ECCEZIONALI

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (nevicate, alluvioni ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) la ditta sia costretta a modificare il percorso o non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta è tenuta al risarcimento dei danni. In tale ipotesi l'ente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta concessionaria.

Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore (es. lavori stradali) che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze, estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.

10) IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE

L'importo della concessione di cui trattasi, per l'intero triennio ammonta ad € 355.900,00 (IVA esclusa) di cui:

- € 190.000,00 proventi da rette di iscrizione, comprensive di riduzioni ed esoneri;
- € 165.900,00. IVA esclusa quale integrazione a carico del Comune di Bibbiano

Le spese per il personale impiegato sui mezzi ammontano ad € 181.893,00 quali spese del personale impiegato sul servizio di trasporto per l'intero triennio

con una percorrenza annua totale di riferimento, per quanto specificato all'articolo 8 del presente capitolo, di 46.200 Km pari alla percorrenza dell'anno scolastico 2016/2017.

L'importo potrà arrivare ad un massimo di € 782.980,00 comprensivo del periodo di rinnovo e dei sei mesi di eventuale proroga

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 165 del D.lgs 50/2016 "Rischio ed equilibrio economico finanziario nelle concessioni" si precisa che i fattori di produzione a carico del Comune di Bibbiano sono pari al 46,41%

I proventi da rette ad oggi fissati con atti deliberativi di Giunta Comunale corrispondono alla politica tariffaria stabilita ad oggi dal Comune di Bibbiano come specificato al successivo articolo 16 del presente capitolato

Tale prezzo è comprensivo della riscossione delle tariffe del servizio e il recupero di eventuali morosità di cui il concessionario si assume per intero i rischi.

I proventi da rette di iscrizione sopraccitati sono stati calcolati su una base di n. 168 iscritti (anno 2016/2017).

Gli scostamenti in misura minore del 10% rispetto a quanto indicato non comporteranno modifiche contrattuali. Gli scostamenti in misura maggiore al 10%, in più o in meno, porteranno a rivedere le parti economico-organizzative del contratto .

Le varianti di cui sopra verranno comunque applicate in conformità con quanto previsto dall'articolo 175 del D.lgs. 50/2016

La concessione è finanziata con mezzi propri dell'Amministrazione comunale.

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto l'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti. Poiché non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione o protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, gli oneri relativi risultano essere pari a zero.

11) PREZZO

Il prezzo, è relativo al servizio per l'intero anno scolastico, comprensivo di ogni onere e spesa, ordinaria e straordinaria per i mezzi di trasporto, personale addetto, eventuali accompagnatori, assicurazioni, ecc. ad esclusione della sola IVA di legge se dovuta; resta comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità nel caso di inconvenienti di qualsiasi genere.

12) ADEGUAMENTO ANNUALE CORRISPETTIVI INDICE ISTAT

Il corrispettivo del servizio s'intende fisso e invariabile per tutto l'anno scolastico 2017/2018.

Nell'arco del triennio il Comune potrà decidere di aumentare le tariffe del servizio di cui all'art. 17. Tale eventuale aumento se superiore all'indice ISTAT determinerà una modifica della quota a carico del concedente. Se per contro le tariffe rimarranno bloccate la quota a carico del Concedente sarà adeguata all'indice ISTAT a partire dall'anno scolastico 2018/2019.

Il valore dell'indice ISTAT sarà quello dei prezzi al consumo per le famiglie relative al mese di agosto di ogni anno precedente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

13) PAGAMENTI

1. Il Comune di Bibbiano quale pubblica amministrazione rientra nel regime di cui all'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23/01/2015.
2. Il Comune provvederà al pagamento, in dieci rate mensili posticipate, della sola base imponibile al netto di eventuali note di credito, provvedendo successivamente al versamento dell'Iva esposta in fattura. I pagamenti verranno effettuati entro 30

giorni dalla data di ricevimento, previo accertamento da parte dei responsabili comunali della prestazione effettuata. I termini di pagamento sono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 2 del D.L. 210/2002 convertito nella L. 266/2002 e a verificare l'obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex-art. 48 bis del D.P.R.602/1973 qualora previsto.

3. In caso di fatture incomplete, e nel caso in cui il Responsabile competente riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione formale al concessionario; la comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate.
4. Per i pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, la liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008.
5. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, il Comune sosponderà in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione il Comune potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. In particolare trova specifica applicazione la normativa sul DURC.
6. Con i corrispettivi indicati nelle fatture, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Dati per FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Codice univoco Ufficio: UFWDLL

Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

14) IMPEDIMENTI PER GRAVI MOTIVI

Nel caso in cui la ditta concessionaria temporaneamente non fosse, per gravi motivi, in grado di svolgere regolarmente il servizio, dovrà tempestivamente informare della cosa l'Amministrazione Comunale, provvedendo, altresì in accordo con la stessa a proprie spese e senza alcun onere aggiunto per il Comune ad assicurare comunque il servizio mediante Ditta autorizzata al trasporto di persone, i cui mezzi siano in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico.

15) OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolo.

Il concessionario si obbliga a collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge, nonché ad eseguire a regola d'arte il servizio di cui al presente Capitolato, essendo responsabile dell'adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio.

Il concessionario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

Il concessionario si obbliga a:

- comunicare il nominativo (corredato di numero telefonico, numero di fax e orari di reperibilità) di un suo tecnico Responsabile nei confronti del Comune per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, che segnali tempestivamente al Comune l'opportunità di potenziare o razionalizzare i servizi sulla scorta di riscontri operativi;

- comunicare i riferimenti (numero di telefono – numero di fax – indirizzo e-mail) della struttura organizzativa a supporto delle relazioni con le famiglie degli alunni trasportati, struttura attiva, con operatore, dalle ore 6.30 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali
- collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge;
- garantire che il personale, impiegato alla guida dei mezzi, mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che risulti inidoneo allo svolgimento del servizio stesso. Detto personale non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti;
- fornire un tesserino di riconoscimento a tutti gli operatori. Il personale impiegato dovrà sempre essere reperibile durante il servizio tramite cellulare, comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada in relazione all'uso di tali dispositivi durante la guida. Nell'esecuzione del servizio, il personale dovrà attenersi al programma di esercizio del Piano dei Trasporti approvato dal Comune, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al Comune stesso le eventuali richieste o reclami;
- predisporre una reportistica mensile, anche su supporto informatico, nella quale siano raccolte le informazioni relative ai servizi di trasporto erogati;
- rispettare il tragitto e gli orari d'arrivo e ritiro dalle scuole. Qualora le scuole, per motivi didattici o ricreativi, fossero impossibilitate al rispetto dei consueti orari di funzionamento, il concessionario deve comunque garantire l'arrivo e ritiro dalle/alle scuole negli orari che verranno comunicati allo stesso dal personale responsabile del Comune;
- garantire il trasporto anche in occasione di maltempo od altre cause o circostanze, fatto salvo il caso di chiusura delle scuole;
- non effettuare il servizio verso quel plesso scolastico, di cui il dirigente scolastico comunichi la chiusura, per qualsiasi motivo, all'impresa aggiudicataria e al Comune;
- dare comunicazione al Comune con almeno 9 giorni di preavviso, in caso di sciopero del personale di guida o dei propri aventi causa, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L. 146/90 e successive modificazioni o integrazioni;
- in caso di sciopero del personale delle Scuole, fornire comunque il servizio nelle sedi scolastiche salvo esplicita comunicazione diversa da parte del Comune, comunicazione che sarà fornita all'impresa aggiudicataria almeno 24 ore prima;
- in caso di sospensione o revoca dello sciopero, erogare il servizio normalmente;
- se le esigenze di trasporto dovessero cambiare nel corso dell'anno, rideterminare il percorso o il piano di concerto con il Comune;
- concordare con il Comune eventuali comunicazioni alle famiglie che, in nessun caso, devono essere lasciate alla sola discrezionalità dell'autista;
- scegliere gli autisti da adibire al servizio sulla base di adeguate attitudini relazionali;
- sottoporre gli autisti a test annuali di accertamento rispetto l'uso di sostante stupefacenti ai sensi del Provvedimento della Conferenza Stato Regioni 18 settembre 2008 recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi" e fornire al Comune la documentazione comprovante l'avvenuto accertamento di cui sopra;
- garantire la stabilità delle presenze degli autisti sui mezzi di trasporto per favorire buone relazioni con i fruitori;

- espletare il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno di tutti gli utenti ammessi al servizio di propria pertinenza nel minor tempo possibile, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di trasporto e comunque non superiore a 60 minuti;
- garantire che l'autista, oltre alle normali responsabilità e attenzione circa la guida del veicolo che gli è stato affidato:
 - non anticipi l'orario di consegna e presa dei bambini alle famiglie rispetto a quello del piano di trasporto;
 - abbia anche una "responsabilità educativa" verificata periodicamente mediante azioni preventive di informazione formazione che l'impresa concorrente deve proporre in sede di offerta;
 - abbia la responsabilità di riferire all'impresa aggiudicataria eventuali problemi affinché la stessa possa concordare con il Comune l'atteggiamento da tenere nei confronti degli utenti e delle famiglie e gli strumenti da usare per comunicare con gli stessi.
- effettuare i percorsi stabiliti d'intesa con il Comune nel Piano dei Trasporti. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari approvati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Ugualmente, non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio; non possono salire sul mezzo altre persone se non espressamente autorizzate.
- farsi carico di costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e non impiegare veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi;
- garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di ulteriori mezzi sostitutivi e sempre previa autorizzazione da parte del Comune;
- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E' tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose;
- fornire al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli incidenti in cui è incorso durante l'espletamento del servizio concesso, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche qualora nessun danno si sia verificato;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- garantire la sostituzione immediata degli operatori assenti a qualsiasi titolo;
- provvedere alla sostituzione immediata dei propri operatori che dovessero risultare, a giudizio concorde delle parti, inidonei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto.
- Il concessionario dovrà depositare presso l'ufficio scuola, prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell'avvio del servizio, se questo avviene in pendenza della sottoscrizione del contratto, nel termine comunicato dall'ufficio stesso e ad ogni

variazione, la seguente documentazione (le copie dovranno essere munite di dichiarazione di conformità all'originale):

- Copia dell'autorizzazione di esercizio
- Copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati
- Copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati
- Copia della polizza RCT per danni a cose e persone
- Copia delle patenti di guida dei conducenti e dei certificati di abilitazione professionale
- Dichiarazione che i conducenti sono legati al concessionario da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto di lavoro di categoria, previa attestazione delle regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa

Nel caso in cui il concessionario risultasse sprovvisto di tali requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano, la concessione verrà revocata immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolo, la Ditta concessionaria avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e i regolamenti comunali, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

In particolare sono a carico del concessionario:

- tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, carburante, olio, gomme, ecc.;
- tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- le imposte, le tasse, le assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio;
- il concessionario è vincolato, nei confronti del personale dipendente, alla applicazione di contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse;
- gestione della riscossione delle rette di trasporto sulla base delle tariffe stabilite dal Comune. Le rette per il trasporto scolastico saranno quindi riscosse dall'impresa concessionaria, a proprio rischio e spese, mediante l'invio delle fatture ai rispettivi indirizzi delle famiglie che usufruiscono del servizio.
- Il pagamento del corrispettivo dovuto al concessionario per il servizio di cui al presente Capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture mensili posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi. Le fatture, di importo corrispondente ad 1/10 del corrispettivo annuo definito in sede di aggiudicazione, saranno emesse dal mese di Settembre al mese di Giugno di ogni anno scolastico. Il corrispettivo non terrà conto di quanto dovuto al concessionario da parte degli utenti (proventi da rette di iscrizione)

I pagamenti verranno effettuati entro il numero di giorni previsto in sede di aggiudicazione dell'appalto e definito in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria, comunque non prima di 60 giorni data fattura.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture darà titolo all'impresa aggiudicataria di applicare gli interessi di mora di legge.

16) Gestione delle rette scolastiche e tariffe

Alla determinazione delle tariffe a carico degli utenti e delle eventuali riduzioni od esenzioni provvederà il Comune.

La gestione di fatturazione e di riscossione delle rette è a carico dell'impresa aggiudicataria, a cui spettano i proventi.

Le rette attualmente applicate sono le seguenti:

	Retta massima	(ISEE inferiore a € 6.200,00 calcolo proporzionale al valore ISEE) Retta minima fino a
Trasporto AR (2 viaggi al giorno)	€ 300,00	€ 90,00
Trasporto A o R (1 viaggio al giorno)	€ 225,00	€ 60,00

Le rette dovranno essere pagate dagli utenti con le seguenti modalità:

La **1^a rata** da pagare entro il **31 Agosto di ogni anno**

La **2^a rata** da pagare entro il **31 Gennaio dell'anno successivo**

Tutti i rischi sui crediti relativi alle rette addebitate agli utenti rimangono a carico dell'impresa concessionaria.

Il recupero di eventuali morosità è a carico del concessionario che se ne assume per intero i rischi.

Il Comune non accetterà l'iscrizione di eventuali utenti morosi ai sensi di quanto previsto dalla *“Disciplina relativa al mancato pagamento delle tariffe dei servizi scolastici, prescolastici e socioassistenziali”* approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 17/2008, e a tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà periodicamente fornirne un elenco.

17) – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti.

Il concessionario è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto del contratto, il concessionario deve essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a €

20.000.000,00 per sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è tenuto inoltre all'assicurazione per la responsabilità civile - con massimale unico non inferiore a **€ 2.000.000,00** - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, inteso che lo stesso risponderà sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell'ambito di operatività della garanzia RCA.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza eccezioni o deroghe - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune che deve pertanto intendersi manlevato da ogni responsabilità al riguardo.

Resta precisato che costituirà onere a carico del concessionario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il concessionario dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente – dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

18) OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia fiscale, di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) anche risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi previdenziali assicurativi e fiscali posti a carico del datore di lavoro.

La ditta assegnataria si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

La ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in generale, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dall'Ente concedente o ad esso segnalati dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali- Settore Ispezione del Lavoro,, l'Ente concedente medesimo comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 50% sui pagamenti

mensili da effettuarsi in corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali- Settore Ispezione del lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra la ditta non può apporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.

In ogni caso il Comune di Bibbiano è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

(vedi articoli 4-5- 6 del regolamento al Codice – Dpr 207/2010)

19) PERSONALE.

La ditta concessionaria dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. E' fatto obbligo comunicare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto che dovranno essere in possesso di della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) .

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza. Dovranno essere evitati in particolare discussioni, diverbi e quanto altro possa generare conflitti fra l'utenza e l'Autista. Ogni richiesta o reclamo da parte dell'utenza andrà inviata al competente ufficio scuola.

Il Comune potrà pretendere l'immediata sostituzione dei conducenti che a proprio insindacabile giudizio non osservino siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio, usassero un linguaggio scorretto o riprovevole o che offrano scarsa affidabilità.

Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.50/2016, in considerazione delle caratteristiche dei servizi da erogare e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il COMUNE inserisce nella *lexspecialis* di gara la seguente clausola sociale, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nei servizi oggetto dell'appalto:

In caso di aggiudicazione del servizio ad un operatore economico diverso dall'attuale gestore, il nuovo affidatario si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con il concessionario subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti

20) DEPOSITO CAUZIONALE

Il concessionario dovrà versare all'atto della stipula del contratto cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto della concessione (IVA di legge esclusa), nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa oppure nei modi previsti dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 103, del D.lgs. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il comune dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del concessionario prelevandone l'importo dal corrispettivo e previo avviso scritto da comunicare al concessionario.

La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificata il corretto adempimento.

21) CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, sui mezzi in servizio o anche presso la sede della ditta, controlli ed ispezioni a mezzo di proprio personale o di personale da questi autorizzato.

I dipendenti del Comune, all'uopo autorizzati, hanno libero accesso e percorso sui mezzi adibiti al trasporto.

Il concessionario e gli autisti hanno l'obbligo di ottemperare alle loro richieste di informazioni.

22) PENALITA'

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto via pec con la concessione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 113bis del D.lgs 50/2016 le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Per ogni corsa non effettuata e salvo che la mancata effettuazione non dipenda da forza maggiore non imputabile in alcun modo alla ditta concessionaria, l'Amministrazione Comunale stabilisce una penale giornaliera così come segue:

- Di €. 200,00 per ogni corsa non effettuata o effettuata con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio;
- Da €. 300,00 per ogni giornata di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quello indicati, non preventivamente autorizzati.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi..

L'ammontare della penale comminata sarà trattenuta sul primo rateo di pagamento a favore del concessionario in scadenza

23) SUBCONCESSIONE

L'intendimento di avvalersi di eventuali subappalti deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge, pena l'inammissibilità del ricorso al subappalto stesso e comunque nei modi e nelle fattispecie previste dall'articolo 174 del D.lgs 50/2016

24) CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del Servizio in parola od affidandolo ad altra ditta a spese della ditta concessionaria, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento e secondo quanto previsto dall'articolo 176 del D.lgs. 50/2016:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della ditta concessionaria (art. 1456 codice civile.);
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta di uno o più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) comportamento scorretto persistente degli autisti/accompagnatori nei confronti degli utenti
- d) l'impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- e) continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con i responsabili dei servizi;
- f) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- g) qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- h) qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 16 del presente Capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- i) qualora il concessionario non osservi le disposizioni impartite dall'Amministrazione in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri di cui all'art. 17;
- j) qualora l'aggiudicatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- k) fallimento del concessionario;

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 22 del presente Capitolato e gli ulteriori danni.

25) RECESSO DAL CONTRATTO

E' sempre facoltà del Comune procedere al recesso dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il funzionamento di una o più linee di trasporto (es. chiusura plesso scolastico).

Alla ditta concessionaria non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non inferiore a mesi sei; diversamente la ditta sarà tenuta al pagamento di una penale pari al valore della cauzione di cui all'articolo 20 del presente Capitolato.

Al contratto che il Comune stipulerà con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex articolo 1. Comma 13 DI 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/212 previo atto del Responsabile

26) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra il Comune e la ditta concessionaria in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, competente a giudicare sarà il Foro di Reggio Emilia.

27) CONTRATTO E SPESE

La ditta aggiudicataria dovrà, entro il termine fissato dall'Amministrazione, presentarsi per la sottoscrizione del contratto, la cui stipula avverrà in modo digitale per atto pubblico amministrativo, previa esibizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali.

Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmemente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara ed aggiudicare quindi il servizio all'impresa che abbia presentato la successiva migliore offerta.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, compresi gli oneri fiscali, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Si prevede un periodo di prova non inferiore a mesi tre che sarà recepito nel contratto.

In considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico, trattandosi di servizio volto a favorire l'accesso scolastico ed il diritto allo studio dei minori coinvolti, nelle more della stipula si darà corso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora ne ricorrono le condizioni ai sensi dell'art. 32 c. 8, D.Lgs. n. 50/2016.

28) OSSERVANZA DEL CONTRATTO E RICHIAMI DI LEGGE

La ditta concessionaria si impegna all'osservanza di tutte le clausole del presente capitolo. Per quanto non previsto, le parti fanno inoltre riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, ed in particolare alle disposizioni dettate dal codice civile per la disciplina dei contratti di trasporto.

29) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in ordine al procedimento cui si riferisce il capitolo, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara ed alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara e l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alle sedute di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/1990

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati, sono quelli previsti dal D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 cui si rinvia.

In relazione alle disposizioni della legge 30/06/2003 n. 196, i dati personali del concessionario saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della

dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

30) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L.136/2010 e successive modifiche e in particolare:

In specifico il concessionario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto della convenzione dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il bonifico bancario o postale inoltre, dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al presente affidamento. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti.

Qualora il concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L.136/2010 come specificati nei precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del citato articolo 3.

31) PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INFORMAZIONI PREFETTIZIE, INTERDITTIVE ANTIMAFIA.

Norme e clausole contrattuali specifiche previste dal protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulati dal Comune di Bibbiano e la Prefettura di Reggio Emilia in data 26/07/2013 ed approvato in precedenza con deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del [7/3/2012](#).

Il presente appalto è soggetto al protocollo di cui sopra in quanto l'importo del servizio è superiore a € 50.000 ai sensi dell'art. 2 del medesimo protocollo.

La sottoscrizione del contratto effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.lgs 159/2011 anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, è sottoposta a condizione risolutiva e il Comune di Bibbiano procederà alla revoca dell'affidamento e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

L'appaltatore è obbligato di comunicare al Comune di Bibbiano l'elenco delle imprese coinvolte nell'appalto con riguardo ai lavori, forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del protocollo di intesa nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

L'appaltatore è obbligato di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa subcontraente.

L'appaltatore dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Bibbiano ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si impegneranno a presentare autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione del contratto nei

confronti di un loro rappresentante o di un loro dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Il direttore dei lavori verificherà che l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, essendo l'appaltatore obbligato all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune di Bibbiano risolverà il contratto ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Il Comune di Bibbiano verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici

L'Appaltatore non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi (copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione Inail).

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto tra il Comune di Bibbiano e la Prefettura il **26 luglio 2013** ed eventuali seguenti protocolli che verranno stipulati presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune di Bibbiano l'elenco delle imprese coinvolte nell'appalto con riguardo ai lavori, forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate

dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune di Bibbiano, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore, durante la gestione contrattuale, venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, il Comune di Bibbiano attiverà immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni, prevedendo altresì una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegnerà inoltre ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. [06 settembre 2011](#), n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. [06 settembre 2011](#), n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

32) NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Allegato 1

Piano economico e finanziario

Entrate

Proventi da iscritti	€ 190.000,00
Integrazione Comune	€ 165.900,00
Totale	€ 355.900,00

Uscite

Personale	€ 181.893,00
Mezzi, materiali, assicurazioni	€ 174.007,00
Totale	€ 355.900,00

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 165 del D.lgs 50/2016 "Rischio ed equilibrio economico finanziario nelle concessioni" si precisa che i fattori di produzione a carico del Comune di Bibbiano sono pari al 46,41%

I proventi da rette ad oggi fissati con atti deliberativi di Giunta Comunale corrispondono alla politica tariffaria stabilita ad oggi dal Comune di Bibbiano come specificato al successivo articolo 16 del presente capitolo

Tale prezzo è comprensivo della riscossione delle tariffe del servizio e il recupero di eventuali morosità di cui il concessionario si assume per intero i rischi.

I proventi da rette di iscrizione sopraccitati sono stati calcolati su una base di n. 168 iscritti (anno 2016/2017).